

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico	Presidente
Dr. Mauro Martinelli	Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Valentina Vecchietti	Giudice

nella causa rubricata sub n. **20/2013** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la proposta di concordato preventivo presentata dalla “ **Società Cooperativa**”, con sede legale ad Argelato (Bologna), e sede effettiva a Sienta (RO), depositata tempestivamente il 27 febbraio 2014 ed ulteriore integrazione del 10 aprile 2014;

osservato che il ricorso risulta sottoscritto dal legale rappresentante , in forza della determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 152, II comma lett. b) l.f., del 29 maggio 2013 (atto del notaio M. , rep. 77131);

vista la relazione depositata dal professionista attentatore (ed il supplemento allegato alla integrazione);

dato atto che con decreto del 6 maggio 2014 è stata aperta la procedura e si è tenuta il 28 novembre 2014 la adunanza dei creditori

atteso che all'esito dell'adunanza dei creditori (e dei successivi venti giorni), raggiunta la prescritta maggioranza, è stata fissata udienza ex art. 180 l.f., per l'apertura del giudizio di omologazione;

dato atto che la “Agenzia delle Entrate” Direzione Provinciale di Bologna e la “Equitalia Centro Nord” hanno espresso tempestivamente voto favorevole alla transazione fiscale, proposta ai sensi dell’art. 182 *ter* l.f.;

preso atto dell’avvenuta costituzione in causa della società ricorrente e del Commissario Giudiziale;

rilevato che – coerentemente alle considerazioni del Commissario Giudiziale e delle valutazioni espresse dal Tribunale - l’udienza del 20 febbraio 2015 è stata rinviata al 10 aprile 2015 al fine di consentire alla “ s.r.l.” – totalmente detenuta da – di perfezionare la presentazione del piano di cui all’art. 67, III comma lett. d) l.f., relativa attestazione e sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori della suddetta società;

considerato che la presentazione del piano e la sottoscrizione dell’accordo erano presupposti indefettibili per il vaglio positivo da parte del Tribunale in ordine alla omologabilità del concordato, posto che durante tutta la procedura (ivi compresa nella relazione esplicativa di cui alla rt. 172 l.f. redatta dal Commissario) si era evidenziato come si dovesse ritenere parte integrante della proposta concordataria il piano di cui all’art. 67, III comma lett. d) predisposto da “ s.r.l.”, in forza del quale sarebbe stata assicurata una determinata somma di denaro a , funzionale (anzi imprescindibile) per il soddisfacimento dei creditori;

rilevato che l’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato, datato 8 aprile 2015, attuativo del piano, assicura alla l’importo di € 2.497.780,00, in forza della clausola n. 7.2 a mente della quale “[...] *le parti convengono che gli indennizzi di cui ai precedenti Paragrafi 3.4 e 5.5, potranno essere corrisposti pro quota alle rispettive Banche, solo dopo il rimborso di una somma non inferiore ad euro 2.497.780 del residuo debito commerciale di* ” (quantunque si evidenzi la clausola 9.3 - che non consente alcuna valutazione giudiziale, non incidendo sulla fattibilità (giuridica), ma potrà, se del

caso, rilevare nella sola fase esecutiva, in virtù delle determinazioni dei creditori - a mente della quale: *“le parti convengono che il credito di _____ di cui alla lettera b) del precedente Paragrafo 9.1 verrà pagato nei termini di cui al precedente Paragrafo 7.2, fatta eccezione per gli importi che _____ di obbliga progressivamente a convertire in capitale sociale di Sopre per mantenere una consistenza minima di capitale sociale nell'ipotesi in cui dovessero maturare perdite a seguito delle vendite del patrimonio immobiliare o per qualsiasi altra ragione dovesse intervenire”*);

richiamato il parere del Commissario Giudiziale, depositato il 2 aprile 2015, dal quale emerge lo scostamento minimo tra la somma indicata nella proposta concordataria (per € 2.569.477,00), votata positivamente dai creditori, e quella determinata a seguito della effettiva presentazione del piano di cui all'art. 67 l.f. (per € 2.497.780,00);

notato che nessun creditore dissenziente, regolarmente fatto oggetto di notifica del provvedimento di fissazione d'udienza, si è costituito nel presente giudizio per svolgere opposizione;

dato atto che il giudizio di omologazione ha un contenuto vincolato, sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto, sulla permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e insussistenza di elementi idonei alla revoca dello stesso, sicché i profili dedotti dovranno essere eventualmente esaminati in altra sede (la giurisdizione ordinaria per quel che concerne la contestazione della natura del credito, le indennità dovute per lo scioglimento dei contratti in corso, ecc.);

ricontrato che il Commissario non ha evidenziato ipotesi giustificanti la revoca della ammissione alla procedura concordataria, ai sensi dell'art. 173 l.f.

rilevato essersi già riscontrata in sede di ammissione della procedura la sussistenza:

- della competenza territoriale del Tribunale adito;

- del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- della regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;
- della congruità della relazione predisposta dal professionista asseveratore ai sensi dell'art. 161 l.f. e del giudizio sulla veridicità dei dati contabili e sulla fattibilità del piano in essa espresso dal medesimo;

richiamati *per relationem* tutto quanto esposto nei precedenti provvedimenti emessi da questo Tribunale nel procedimento in epigrafe;

constatato doversi allora il Collegio in questa sede limitarsi a verificare:

- 1) la regolarità delle operazioni compiute successivamente a tale data;
- 2) la persistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta;
- 3) l'assenza di circostanze rilevabili d'ufficio tali da inficiare la concreta fattibilità del piano concordatario, costituite da ipotesi di vizio genetico della causa ovvero di colpevole difetto informativo, riscontrabili nel caso in cui siano state fornite ai creditori informazioni non veritiere e trasparenti sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario;

sottolineato, quanto al primo aspetto, che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, consentendo il raggiungimento delle prescritte maggioranze;

rilevato, quanto al secondo aspetto, come nel corso della procedura non siano emersi elementi tali da revocare in dubbio la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, avendo al contrario il Commissario Giudiziale espressamente escluso l'esistenza di cause di revoca del provvedimento di ammissione ex art. 173 l.f.;


ricordato, quanto al terzo aspetto, che il piano proposto ai creditori e da questi approvato consentirà (secondo le più restrittive indicazioni del Commissario nel c.d. *worst case*):

- l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei creditori prededucibili e privilegiati,
- il pagamento parziale nella misura del 7,25% dei creditori chirografari di classe 1, del 6,13 dei creditori chirografari di classe 2 e del 5,46% dei creditori di classe 3;

atteso che anche il Commissario Giudiziale ha confermato la fattibilità del piano così come proposto, già attestata dal professionista incaricato dalla società ricorrente, rilevando che lo stesso si basa su fondate prospettive di realizzo basate su congrui criteri estimativi, opportunamente corretti;

constatato che il programma di liquidazione consiste sostanzialmente nel recupero di crediti e nella vendita di beni mobili ed immobili, sicché possono essere individuate le modalità di attuazione attraverso il richiamo agli artt. 182 ss. e 105 ss l.f., ad opera del designando liquidatore e sotto il controllo del commissario giudiziale, ai sensi dall'art. 185 l.f., individuandosi nel Giudice Delegato alla procedura il destinatario delle sole comunicazioni informative rivolte all'ufficio;

considerato, allora, apparire opportuna – salvo che il mutare delle concrete circostanze di fatto suggerisca l'adozione di diverse modalità, da sottoporsi alla previa attenzione del Collegio – la suddivisione dei beni immobili dell'impresa in distinti lotti e la predisposizione di esperimenti d'asta da tenersi a distanza di almeno quattro mesi uno dall'altro, sulla base dei valori individuati dal Commissario Giudiziale – così da permettere che ciascun incanto sia debitamente pubblicizzato nelle forme dovute per un tempo congruo e che gli eventuali interessati possano ponderare la situazione e formalizzare le proprie offerte – con contestuale previsione di ribassi del prezzo di vendita da un incanto all'altro pari al 20%, (risultando opportuno porre il limite di tre al numero degli incanti in ragione della necessità di evitare



un eccessivo deprezzamento del valore dei beni, conseguente alla previsione di un numero illimitato di aste), restando escluso il contenuto dell'accordo stipulato da "Sopre s.r.l." con i propri creditori, in virtù del formale diverso soggetto titolare di diritti e obbligato passivo;

riscontrata, poi, la necessità che le vendite in esame siano divulgate mediante pubblicazione sul "Gazzettino" (o sul diverso quotidiano locale strettamente legato al territorio ove si trovano gli immobili venduti), oltre che con inserzione dell'avviso e degli elaborati di stima predisposti dai periti nominati dal Commissario Giudiziario sul sito Internet www.asteannunci.it, sul sito del Tribunale www.tribunale.rovigo.it, sui portali nazionali www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com e www.publicomonline.it oltre che sul quindicinale "La Rivista delle Aste Giudiziarie", a cura della Società EdiCom Finance Srl Via San Donà 28/b, disponendosi che tra il compimento delle suddette forme di pubblicità e l'incanto decorra un termine non inferiore a 90 giorni liberi;


vista quindi l'esigenza di specificare altresì:

- che le offerte d'acquisto dell'azienda e degli immobili siano presentate in busta chiusa contenente: la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, ovvero il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, del soggetto offerente, i dati identificativi dell'azienda per la quale l'offerta è proposta e l'indicazione del prezzo offerto per l'acquisto,
- che ogni offerente depositi all'interno della predetta busta, unitamente all'istanza di partecipazione all'asta, una somma pari al 10% del valore del prezzo base d'asta mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura concordataria,
- che le buste siano depositate presso la Cancelleria del Tribunale entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello fissato per la valutazione delle offerte, con indicazione sulle medesime della sola dizione "Procedura Concordataria Società Cooperativa" e con annotazione a cura del Cancelliere del nome del depositante,

- che le medesime siano quindi conservate in cassaforte sino alla apertura delle buste, che avverrà presso il Tribunale nel giorno prefissato dal Liquidatore alla presenza del medesimo, del Commissario Giudiziale e degli offerenti all'ora e nell'aula indicata nell'avviso di vendita, risultando aggiudicatario colui che avrà proposto il maggior prezzo e provvedendosi, nel caso di più offerenti, ad effettuare gara sull'offerta più alta tra quelle presentate, con aumento minimo pari all'1% della predetta offerta più alta,
- che qualora siano depositate offerte di pari valore e nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà aggiudicato a colui che avrà depositato per primo l'offerta,
- che in caso di mancato pagamento l'aggiudicatario sarà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.,
- che se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione gli verrà immediatamente restituita,
- che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro sessanta giorni dalla aggiudicazione;
- considerato, invece, quanto ai beni mobili apparire opportuno che le relative modalità di vendita risultino rispettose dei limiti fissati dalla legge, operandosi in maniera conforme al modello dell'esecuzione forzata mobiliare di diritto comune;

rilevato doversi pertanto disporre che il Liquidatore provveda:

- a dare corso alle attività di liquidazione dei beni sopra menzionate nonché al compimento di tutte le attività accessorie necessarie o utili a tal fine, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108 *ter* l.f. nelle parti compatibili con il programma suddetto,
- ad acquisire il parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, oltre che a notificare il Giudice Delegato prima di compiere qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione ovvero di procedere alla nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici,

- 
- a riscuotere i crediti di competenza della proponente,
 - a cedere i beni immobili nei termini sopra indicati,
 - a redigere e depositare in Cancelleria un elenco aggiornato delle passività, previa audizione del Commissario Giudiziale,
 - a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, con maggiorazione degli interessi nel frattempo maturati in favore dei crediti muniti di privilegio o di ipoteca, non appena perfezionati i singoli atti di liquidazione, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito fondo spese già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori,
 - ad effettuare i pagamenti ai singoli creditori concordatari mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori di copia della relativa documentazione,
 - a depositare le somme relative al pagamento di soggetti irreperibili ovvero di crediti eventualmente oggetto di contestazione in distinti libretti di deposito bancario da accendere presso un istituto bancario di fiducia, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del Giudice Delegato,
 - a richiedere al Giudice Delegato lo svincolo degli importi in esame, su richiesta dell'interessato corredata, in ipotesi di crediti contestati, della documentazione relativa alla definizione delle relative controversie con sentenza passata in giudicato o con atto di transazione,
 - a dare notizia al Giudice Delegato delle eseguite operazioni di riparto mediante apposite e documentate relazioni,

- a predisporre ogni semestre una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in Cancelleria e da comunicare al Commissario Giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al Comitato dei Creditori, che potranno presentare osservazioni,
- ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano,
- a presentare infine il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f., una volta ultimato l'incarico;


ritenuto, per ciò che attiene alla scelta del liquidatore, opportuno nominare il dr. _____, posto che egli presenta le necessarie caratteristiche ed attitudini professionali a gestire l'incarico, insite nella iscrizione all'albo dei commercialisti ed evincibili dai risultati ottenuti in altre procedure concordatarie ove è stato designato quale liquidatore;

considerato, infine, doversi provvedere alla nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, in applicazione dei criteri previsti dal secondo comma dell'art. 40 l.f., in forza dei quali appare, quindi, opportuno inserire nel predetto organo un creditore rappresentativo del ceto bancario (la "Cassa di Risparmio di _____"), uno rappresentativo dei fornitori (la "_____ s.r.l.") e un rappresentativo della classe dei professionisti (il notaio _____);

ritenuto, pertanto, doversi individuare i menzionati componenti la "Cassa di Risparmio di _____", la "_____ s.r.l." e il notaio _____, disponendosi che il Presidente del Comitato sia nominato dai suddetti soggetti come previsto dal terzo comma della medesima norma appena citata

P. Q. M.

1) **OMOLOGA** il concordato preventivo proposto dalla "**Società Cooperativa**";

- 
- 2) **NOMINA** Liquidatore il **dott.** _____ di Rovigo;
 - 3) **NOMINA** componenti del comitato dei creditori la “**Cassa di Risparmio di _____**”, la “**s.r.l.**” e il notaio _____ ;
 - 4) **DISPONE** che la alienazione dei beni sia eseguita dal Liquidatore nel rispetto delle modalità analiticamente indicate nella parte motiva del provvedimento;
 - 5) **ORDINA** che il presente decreto sia pubblicato dalla Cancelleria a norma dell’art. 17 l.f. e contestualmente comunicato alla debitrice, al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Rovigo, 14 aprile 2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Il Cancelliere